

All. A) alla deliberazione giuntale n. 130 in data 29.4.2014

LINEE GUIDA E CRITERI PER IL REPERIMENTO E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI A VALENZA TURISTICA

1) Il ricorso a contratti di sponsorizzazione per manifestazioni ed eventi gestiti direttamente dal comune che nell'attuale contesto sono FRIULI DOC, Natale, Capodanno e la Notte Bianca (11 luglio), è finalizzato al perseguimento di interessi pubblici per migliorare la qualità dei servizi erogati, favorire l'innovazione e conseguire economie di bilancio con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza nonché etica e responsabilità sociale.

2) Definizioni:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto atipico, a forma libera, di natura patrimoniale (artt.1322, 1350, 1174 Codice Civile) mediante il quale, a fronte di un corrispettivo in denaro, beni, servizi o misto che una parte (*sponsor*) si impegna a versare all'altra (*sponsee*), quest'ultima parte assume, nell'ambito delle proprie iniziative, l'impegno di garantire all'altra prestazioni di tipo attivo o permissivo che, attraverso abbinamenti o collegamenti del nome, del logo, dei marchi o di altri messaggi dello sponsor alle attività ed iniziative proprie dello *sponsee*, consentano al primo di incrementare tra il pubblico la sua notorietà e la conoscenza delle sue attività;
- b) per "sponsorizzazione": ogni corrispettivo che può consistere tanto in una somma di denaro, quanto nella fornitura di beni, nell'esecuzione di lavori o nella prestazione di servizi o altre utilità provenienti da terzi o messi a disposizione a favore di terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, i marchi, i prodotti del soggetto di volta in volta denominato sponsor;
- c) per "sponsor": il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si assume l'obbligo di corrispondere una determinata prestazione a favore della controparte contrattuale in cambio della veicolazione del proprio nome nell'ambito di una iniziativa, attività o servizio posti in essere dallo *sponsee* al fine di incrementare la propria notorietà e la propria immagine presso il pubblico;

- d) per "sponsee": il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si obbliga ad associare alla propria attività il nome e/o un altro segno distintivo dello sponsor, a fronte di un determinato corrispettivo versato da quest'ultimo;
- e) per sponsorizzazione economica il versamento di una somma di denaro da parte dello sponsor corrispondente al valore della sponsorizzazione;
- f) per sponsorizzazione tecnica la fornitura di beni e servizi in natura o la realizzazione di lavori relativi all'attività d'impresa dello sponsor, o da questi affidati o acquistati all'esterno;
- g) per sponsorizzazione mista il contratto avente ad oggetto entrambi i punti f) e g);
- h) per valore della "sponsorizzazione" l'importo definito nel contratto al netto dell' IVA.

3) Le sponsorizzazioni possono avere origine:

- a) per iniziativa spontanea di cittadini, imprese e associazioni e comunque di soggetti privati che nello svolgimento della propria attività non entrano in conflitto con l'interesse pubblico;
- b) su richiesta di manifestazione di interesse da parte del Comune tramite avviso pubblico.

4) I beni e servizi relativi alle manifestazioni turistiche che potranno essere oggetto di sponsorizzazione sono di seguito indicati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizi di tipografia, vigilanza redazione materiale grafico e fotografico, fornitura attrezzature (gazebo, coperture, palchi, ecc,) per lo svolgimento della manifestazione, servizi di animazione, di promozione e di pubblicità.

5) L'individuazione dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, pubblicità e libera concorrenza. Non sono accettate proposte o offerte che presentino:

- casi di possibile conflitto di interessi fra attività pubblica e privata o creino danno all'immagine del Comune e alle proprie iniziative;
- messaggi pubblicitari in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente, l'interesse dei cittadini, con contenuti di natura politica, contrari all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori.

Qualora la scelta dello sponsor sia preceduta da avviso pubblico questo deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'indicazione dell'attività, progetto o evento oggetto di sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti degli specifici progetti o iniziative da sostenere;
- b) la definizione degli spazi pubblicitari utilizzabili e/o del piano di comunicazione;
- c) la durata di ogni singolo progetto o iniziativa da sostenere;
- d) le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta.

Nel caso di offerte di iniziativa spontanea e di importo inferiore a € 10.000,00, qualora venga attestata la convenienza per l'Amministrazione e il rispetto delle presenti linee guida si potrà procedere all'affidamento diretto.

- 6) La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di apposito contratto in cui vengono stabiliti gli elementi identificativi dell'accordo. L'oggetto del contratto potrà essere un corrispettivo in denaro, in prestazioni di beni e servizi (cosiddetta sponsorizzazione tecnica) o misto a fronte della veicolazione e promozione dell'immagine dello sponsor tramite l'iniziativa pubblica. Lo schema tipo di contratto è allegato in calce alle presenti linee guida. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con le indicazioni di cui alle presenti linee guida nonché con le norme di legge.
- 7) Le risorse provenienti dai contratti di sponsorizzazione sono inserite nei bilanci a valore normale e risultano vincolate all'utilizzo delle spese per gli eventi e manifestazioni individuate.

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno.....il giorno.....del mese di nella sede del Comune di Udine sono personalmente comparsi IL Responsabile del Servizio..... del Comune di Udine, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, P. IVA n. Il sig. nato ailin qualità didella Società con sede in Via P. IVA.....

I quali:

Premesso

- che, con determina n. del del Responsabile del Servizio..... è stata attivata apposita procedura per l'individuazione di sponsor in relazione ai beni e servizi necessari alla realizzazione delle iniziative/manifestazione/evento
- che con determina n.del Responsabile del Servizioè stato selezionato, quale sponsor, la Società con sede in Via

oppure

- che in data.... è pervenuta offerta spontanea di sponsorizzazione per la manifestazione/evento/iniziativa.....da parte della società.....con sede in
- che con determina n.del Responsabile del Servizioè stata accolta l'offerta di sponsorizzazione previa valutazione delle condizioni di ammissibilità, da parte della Società con sede in

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto e finalità

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Societàdell'iniziativa denominata (o del progetto dio dell'attività inerente) posta in essere dal (Servizio del Comune di Udine nell'ambito) attuata mediante corrispettivo in denaro e fornitura di beni / servizi in natura relativi all'attività dello sponsor (cosiddetta sponsorizzazione mista)

Il presente contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- all'attivazione di soluzioni sinergiche, volte ad incrementare il contributo dei soggetti imprenditoriali ed associativi allo sviluppo del territorio valorizzando le iniziative a valenza

turistica che comportano economie di spesa per il Comune attraverso risorse messe a disposizione da soggetti privati;

- all'incremento della notorietà dei propri segni distintivi per la società

Art. 2 – Durata e rinnovo

Il presente contratto ha durata dal al È esclusa ogni forma di rinnovo.

Art. 3 – Obblighi dello sponsor

La Societàin qualità di sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi provvede al versamento di un importo in denaro di €..... ;fornisce, in ordine all'iniziativa il servizio di e mette a disposizione, adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche , files) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto.

La società è tenuta all'emissione di fattura al Comune di Udine per il bene/servizio oggetto di sponsorizzazione a valore normale.

Art. 4 - Obblighi dello sponsee

Lo sponsee, si impegna:

- ad inserire il marchio della Società nel materiale pubblicitario/illustrativo dell'iniziativa;
- a citare nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa/al progetto/ all'attività dila Società.....come sponsor ufficiale;
- ad emettere fattura nei confronti della società.... per il valore complessivo della sponsorizzazione (in denaro e in natura) per l'attività di veicolazione dei segni distintivi della medesima.

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo previsto dal presente contratto corrisponde al valore complessivo della sponsorizzazione ed ammonta a €..... oltre l'IVA di legge.

Art. 6 – Recesso e risoluzione

Le parti hanno facoltà di recedere, per motivate ragioni, dal presente contratto, con preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione/dell'iniziativa/dell'attività.

Il presente contratto si intende risolto:

- qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in relazione anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto;

- qualora cause eccezionali non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa dell'attività/della manifestazione; in tal caso competerà alla ditta solo ed esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente documentate, ordinate e/o sostenute in data anteriore alla relativa comunicazione all'Ente;
- qualora, dopo l'aggiudicazione, si verifichi una situazione di conflitto di interessi tra l'attività amministrativa del Comune e l'attività imprenditoriale dello sponsor, in tale ipotesi il rapporto si intende risolto, fatti salvi:
 - l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;
 - i diritti maturati al momento della risoluzione.

Art. 7 - Clausola generale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 9 – Controversie

Per ogni controversia inerente al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Udine.

Art. 10 - – Spese contrattuali

Ogni spesa inerente la stipula e la registrazione del presente contratto è a carico dello sponsor.